



CITTA' DI CAIAZZO
Provincia di Caserta

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 Data: 11/10/2010	OGGETTO: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE FRAZIONE SS. GIOVANNI E PAOLO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI.
---	---

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **UNDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16.45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Geom. **Stefano GIAQUINTO** nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti per il presente argomento i seguenti Sigg. Assessori:

		Presenti	Assenti
SINDACO	GIAQUINTO Stefano	SI	
ASSESSORE ViceSindaco	SGUEGLIA Tommaso		SI
“ “	FASULO Angelo	SI	
“ “	DE BIASE Giuseppe		SI
“ “	DI SORBO Antonio	SI	
	DE MATTEO Stefano	SI	
“ “	CHICHIERCHIA Antonio	SI	

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Patrizia Cinquanta** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 TUEL, che si riportano in calce al presente atto;

Premesso:

Che nella frazione SS. Giovanni e Paolo risultano ultimati i lavori dell'impianto sportivo polivalente, di recente inaugurato;

- Che occorre pertanto individuare la forma di gestione più conveniente per il Comune, stante la notevole e strategica rilevanza che l'impianto ricopre nel quadro delle attuali attività sportive e ricreative comunali;
- Che a tal fine con deliberazione di G.C. n. 82 del 6/9/2010, si è provveduto come segue:

*“1) **Di esprimere**, per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, parere favorevole alla concessione all'esterno del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente della frazione SS. Giovanni e Paolo mediante procedura ad evidenza pubblica, aperta sia alle società sportive che alle ditte individuali;*

*2) **Di individuare** il Responsabile del Settore Amministrativo 1, l'unità operativa con il compito di elaborare tutti gli atti necessari all'affidamento e gestione dell'impianto, nelle forme previste dalla normativa vigente esplorando le possibili modalità di affidamento, ivi compreso la previsione nel disciplinare di gara di un gazebo in legno da realizzarsi a cura dell'aggiudicatario per la somministrazione di alimenti bevande.”;*

RICORDATO:

- Che la normativa relativa ai servizi pubblici è dettata dagli art. 112 e seguenti del testo unico Enti locali n. 267/2000, e dal D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con legge 26/08/2008 n. 133;
- Che a tal proposito l'art. 23 bis della citata legge n. 133/08, espressamente prevede che la gestione di pubblici servizi, aventi rilevanza economica, deve avvenire, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e imparzialità;
- Che la gestione della struttura non può essere attuata con il personale comunale, stante la carenza in organico delle professionalità specifiche necessarie per la gestione, né può farsi ricorso a nuove assunzioni pena la violazione della normativa vigente relativa al contenimento della spesa del personale (L. 244/2007; L. n. 133/08)”;
- Che le recenti norme finanziarie hanno di fatto bloccato le assunzioni e disposto una sensibile riduzione delle risorse finanziari trasferite, con conseguente difficoltà ad individuare somme da destinare alla gestione di impianti;

Preso atto:

- Che risulta, pertanto, economicamente e tecnicamente vantaggioso per l'Ente gestire mediante concessione a terzi il servizio pubblico dell'impianto polivalente;
- Che la normativa dettata dal D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con legge 06/08/2008 n. 133, espressamente stabilisce le modalità di gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica, ed in particolare prevede che la gestione ordinaria avviene mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;

Visto il disciplinare per l'affidamento in gestione e l'utilizzo delle strutture e dell'impianto sportivo polivalente della frazione SS. Giovanni e Paolo, appositamente predisposto dall'ufficio incaricato;

Ritenuto doversi approvare quanto sopra e conseguentemente incaricare l'ufficio Tecnico comunale di provvedere alla descrizione dello stato dei luoghi e alla quantificazione delle attrezzature ivi esistenti;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** l'allegato disciplinare per l'affidamento in gestione e l'utilizzo delle strutture e dell'impianto sportivo polivalente della frazione SS. Giovanni e Paolo.
- 2) **Di incaricare** l'ufficio di segreteria di procedere all'affidamento de quo a mezzo di procedura con evidenza pubblica con la predisposizione di apposito bando di gara contenente le condizioni così come ampiamente riportate nel disciplinare che con il presente atto si approva.
- 3) **Di incaricare** il responsabile dell'UTC di predisporre apposita relazione circa la descrizione dello stato dei luoghi e alla quantificazione delle attrezzature ivi esistenti.
- 4) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

SCRITTURA PRIVATA
N° _____ del _____

COMUNE DI CAIAZZO

DISCIPLINARE
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E L'UTILIZZO
DELLE STRUTTURE E DELL'IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE DELLA FRAZIONE SI SS. GIOVANNI E PAOLO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
in _____ nella sede del Comune sita in
Piazzetta Martiri Caiatini

TRA

Il Comune di Caiazzo rappresentato dal Responsabile
_____, nato a _____ il _____ che
dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse del
Comune di Caiazzo, ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;

E

la società sportiva/ditta individuale regolarmente costituita con atto n° _____ del
_____, registrato a il _____ al n° _____ C.F.
_____ con sede in _____ rappresentata dal signor
_____ nato a _____ il
_____, in qualità di Legale rappresentante,

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 6/9/2010 l'Amministrazione comunale ha ravvisata la necessità di concedere con servizio ad una società o ditta esterna la gestione dell'impianto sportivo polivalente della frazione SS. Giovanni e Paolo;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nuova convenzione per la gestione delle strutture e impianti sportivi;

- che con determinazione n. _____ del _____ sono stati indicati le strutture e gli impianti sportivi assegnati al società/ditta individuale oggetto della presente convenzione, in base al principio della territorialità;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE E USO

Il Comune di Caiazzo concede al _____, che accetta, la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo polivalente sito nella frazione SS. Giovanni e Paolo alla Via _____ di proprietà del Comune di Caiazzo, nonché gli impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature come più dettagliatamente descritti negli allegati verbali di consegna.

-Allegato A: verbale di consegna dei locali e degli spazi, con sommaria descrizione dello stato degli stessi;

-Allegato B: verbale di consegna delle attrezzature, con sommaria descrizione delle stesse.

Tali strutture e impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al società/ditta individuale, che li prende in consegna.

La società/ditta individuale dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi, come al precedente comma individuati, saranno oggetto di interventi per la messa in opera a totale carico del gestore dell'impianto conduttore, dando atto che le spese effettuate per gli interventi e debitamente rendicontate verranno defalcate dal canone di gestione dovuto al Comune. I lavori effettuati saranno verificati dal Responsabile dell'UTC in merito alla congruità e regolarità degli stessi.

ART.2 - PROPRIETA' STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI

La società/ditta individuale dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti siti nell'area o sugli immobili oggetto della concessione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Caiazzo, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, del necessario verbale di constatazione dell'impianto medesimo.

Il predetto società/ditta individuale dichiara inoltre di non avere per tale fatto nulla a pretendere dal Comune di Caiazzo.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI DISDETTA

La presente convenzione ha la **durata di anni 6 (sei)** decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e scade, conseguentemente il _____ .

Alla scadenza del detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto. E' ammessa istanza per una proroga della gestione che sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione che terrà conto della gestione e dei servizi che sono stati resi.

Per sopraggiunte esigenze dell'Amministrazione il Comune ha il diritto di disporre la revoca e quindi il recesso dell'affidamento con preavviso di almeno tre mesi prima.

L'Amministrazione, presenti i presupposti di legge, si riserva la facoltà di rinnovare la presente convenzione, previa adozione di relativo provvedimento, congruamente motivato, a seguito di accordi con la società/ditta individuale individuale.

La società/ditta individuale ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di tre mesi prima della data fissata da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta la società/ditta individuale si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno sportivo in corso e a provvedere in merito.

ART. 4 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta ai giovani che intengono affrontare e praticare le discipline sportive, agli anziani ed ai portatori di handicap.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

ART. 5 - MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dal Società/ditta individuale stesso, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
- 3) attività connesse ai campionati federali;
- 4) attività per disabili;
- 5) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- 6) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 7) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 8) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
- 9) utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, la società/ditta individuale curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai Campionati federali.

Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del programma su indicato, la società/ditta individuale è invitato a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Amministrazione comunale di Caiazzo, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

L'Amministrazione ed la società/ditta individuale assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. La società/ditta individuale assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

ART. 6 – USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' NON SPORTIVE

Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a Enti, Circoli, Associazioni e privati per conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive, salvo che le manifestazioni non siano state precedentemente fissate.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale sentito il parere del società/ditta individuale, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture. Le manifestazioni che lo richiedono, dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e non per fini politici. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale subordinare l'autorizzazione dell'uso delle strutture e impianti sportivi alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

ART. 7 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La società/ditta individuale deve applicare per l'uso delle strutture e impianti sportivi, una tariffa che viene decisa autonomamente dal Società/ditta individuale medesimo.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal società/ditta individuale. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.

L'Amministrazione comunale può richiedere al società/ditta individuale la facoltà di praticare tariffe agevolati per i residenti.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE.

La società/ditta individuale ha l'obbligo di mantenere, sulle strutture e impianti sportivi, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, la società/ditta individuale può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

La società/ditta individuale ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di

sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

La società/ditta individuale dovrà altresì:

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- garantire la gestione tecnico-manutentiva dell'area verde con pulizia anche della piazzetta della frazione ove è collocato il chiosco comunale ed il cortile antistante la scuola elementare della frazione. In caso di utilizzo da parte di terzi regolarmente autorizzati dal Comune la pulizia resterà a cura di quest'ultimi.
- attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici.
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l'alluminio, gli appositi cassonetti messi a disposizione dall'Amministrazione.

I rifiuti di carta, plastica, vetro ed alluminio, raccolti nei detti contenitori, dovranno essere conferiti presso l'isola ecologica a cura del società/ditta individuale stesso.

Sono inoltre totalmente a carico del società/ditta individuale:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);
- le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- le spese di funzionamento e pulizia del servizio di somministrazione alimenti e bevande;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.
- le spese per le utenze acqua, energia elettrica (comprensivo di primo allacciamento da defalcare dal canone), gas per i campi sportivi, intestandosi direttamente le utenze gas, acqua, energia elettrica, per il periodo di durata della convezione.

PER QUANTO RIGUARDO I CAMPI SPORTIVI LA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE PROVVEDE:

- 1) al riordino complessivo dei locali e degli impianti;
- 2) alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- 3) alla segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune di Caiazzo per eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione, il risarcimento danni sarà richiesto al società/ditta individuale stesso. Si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale guasto, indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte del società/ditta individuale, del danno rilevato;

4) ad impegnarsi con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione dei locali e degli impianti, ivi compresa la pulizia della piazzetta della frazione (anche taglio erba) ove è situato il chiosco comunale nonché la sistemazione del verde antistante la scuola comunale della frazione.

In particolare sono a carico del società/ditta individuale:

- irrigazione e rasatura dei tappeti erbosi con mezzi idonei, ivi compresa la piazza della frazione e il largo antistante il cortile della scuola comunale;
- il taglio dell'erba e la sistemazione complessiva dell'area data in gestione e dei campi di calcio a seguito degli incontri e degli allenamenti;
- il diserbo e la concimazione dei terreni di gioco in accordo con il tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- il tracciamento delle segnature di gioco;
- lo sfalcio delle aree di pertinenza dei terreni di gioco;
- la sistemazione delle reti e recinzioni e controllo periodico delle stesse; - il controllo periodico del sistema di irrigazione ;
- il controllo periodico degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine;
- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;
- il controllo delle porte di accesso e uscite di sicurezza (se esistenti) e sostituzione delle eventuali maniglie e serrature deteriorate;
- il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza (se esistenti);
- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate;
- la tinteggiatura interna dei locali.

Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria suindicati, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dal società/ditta individuale a proprie spese.

PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEGLI SPOGLIATOI LA SOCIETÀ/DITTA INDIVIDUALE SI IMPEGNA:

- 1) a provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
- 2) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- 3) a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto al società/ditta individuale stesso;
- 4) a curare la pulizia dei locali utilizzati in modo tale da mantenerli in condizioni dignitose

anche per l'eventuale uso da parte di altri Gruppi o Associazioni che ne facciano richiesta;

In particolare sono a carico del società/ditta individuale:

- il controllo periodico degli ingressi di accesso e delle uscite di sicurezza con sostituzione delle maniglie e serrature deteriorate;
- la manutenzione e sostituzione di rubinetteria negli spogliatoi;
- la verniciatura periodica degli arredi fissi deteriorati dall'uso (sedili, panche, ecc.)
- la tinteggiature parziali di ripresa di eventuali parti particolarmente deteriorate dall'uso;
- il controllo periodico del fissaggio di battiscopa e cornici delle porte, con eventuali sostituzioni delle parti rotte o deteriorate;
- il fissaggio di eventuali mattonelle di pavimento o rivestimento staccate, sostituzione di quelle eventualmente rotte per urti accidentali dovuti all'uso;
- il controllo degli organi illuminanti e sostituzione di lampadine;
- il controllo e sostituzione delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;
- il controllo e sostituzione delle lampade di emergenza;
- il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

Il materiale per gli interventi di manutenzione ordinaria su indicati, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Tecnico Comunale, è acquistato direttamente dal società/ditta individuale a proprie spese.

ART. 9 – CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per l'affidamento dovuto all'Amministrazione è fissato in €4.800,00= (diconsi euro quattromilaottocento) IVA inclusa.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno.

Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dall'inizio del secondo anno e senza espressa richiesta dell'Amministrazione, nella misura del ___% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno.

La società/ditta individuale non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

E' fatto divieto al Società/ditta individuale di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative. Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

Il Comune provvede a mantenere a norma tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

La società/ditta individuale non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.

Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del società/ditta individuale per un periodo superiore a giorni, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero riduzione proporzionale del canone annuo. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno mesi e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 11 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione comunale ed la società/ditta individuale per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in concessione.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale, su espressa richiesta del gestore, di autorizzare a cura e spese di quest'ultimo, una nuova struttura adibita a chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge. In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti sono sempre di proprietà comunale.

Le spese sostenute per gli interventi migliorativi e per la realizzazione di nuove strutture saranno divise in parti uguali tra il Comune e il conduttore. La spesa a carico del conduttore può essere detratta dal canone di gestione.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La società/ditta individuale esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.

La società/ditta individuale stesso pertanto si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa (*eventualmente*: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori a € _____ per sinistro, € _____ per persona danneggiata ed € _____ per danni a cose/animali; l'anzidetta polizza dovrà altresì prevedere l'estensione dell'assicurazione alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimali non inferiori ad € _____ per prestatore d'opera infortunato e per sinistro), la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio del Comune.

Nel caso si riscontrino danni alle strutture o alle attrezzature per atti vandalici la spesa è a carico dell'affidatario delle strutture e impianti sportivi, nel momento in cui gli atti vandalici si sono verificati.

ART. 13 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE. RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento della gestione delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature, potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del società/ditta individuale, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie (per quest'ultima quando dovuta) oltretché mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;

- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la società o la ditta che gestisce o che venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato. La stessa decadenza avrà effetto in caso di tardiva o mancato versamento del canone nei trenta giorni successivi alla scadenza stabilita.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal società/ditta individuale ai principi dello Statuto della stessa e l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, con obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del società/ditta individuale e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al società/ditta individuale, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro _____ giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del società/ditta individuale, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al società/ditta individuale verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del società/ditta individuale, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione,

ovvero di sostituirsi al società/ditta individuale stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni_____ dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

L'Amministrazione Comunale e il gestore verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi.

ART. 15 - PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del società/ditta individuale e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Caiazzo.

La società/ditta individuale ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del società/ditta individuale.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

La società/ditta individuale ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

La società/ditta individuale è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi. Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 16 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore del società/ditta individuale alcun diritto di risarcimento.

ART. 17 - DIVIETI

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del società/ditta individuale, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal subsocietà/ditta individuale e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente la società/ditta individuale individuale.

ART. 18 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La società/ditta individuale individuale, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad € _____, costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione (*oppure*: una delle modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348) .

Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Caiazzo all'atto della firma della presente convenzione.

Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza della convenzione, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, la società/ditta individuale è tenuto a provvedere immediatamente a costituire

direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo di € _____ , mediante versamento in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del società/ditta individuale inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Se la cauzione definitiva è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. La società/ditta individuale è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del società/ditta individuale di eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione da parte del società/ditta individuale, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del società/ditta individuale stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del società/ditta individuale.

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Caiazzo ed la società/ditta individuale si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare.

Le spese di arbitrato saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del società/ditta individuale. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in impianti ed attrezzature sportive o aggregative di pubblica fruizione, in accordo con l'Amministrazione Comunale, o destinati agli scopi sociali previsti dallo statuto del società/ditta individuale.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

La società/ditta individuale

Per il Comune di Caiazzo

Oggetto: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE FRAZIONE SS. GIOVANNI E PAOLO – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI.

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

- | | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| ○ FAVOREVOLE | Il Responsabile del Procedimento | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO |
| | f.to Sig. Felice Imperato | f.to dott. Franco Della Rocca |

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla regolarità contabile, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

- | | |
|----------------|--|
| ○ SI PRESCINDE | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
|----------------|--|

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to geom. Stefano GIAQUINTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Patrizia CINQUANTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Caiazzo, 4/11/2010

Il Responsabile del procedimento

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata affissa all’albo pretorio il giorno 4/11/2010 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L.),
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota prot. n. **12605** (art. 125 T.U.E.L)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.)

Caiazzo, _04/11/2010

il responsabile del procedimento

- è divenuta esecutiva il giorno _____
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.)

Caiazzo _____

Il responsabile del procedimento